**Convenzione di programma**

**(contratto di diritto pubblico)**

* **ai sensi dell’art. 20a LSu**

tra

**la Confederazione Svizzera**

rappresentata dall’Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern

in seguito l’Ufficio federale

e

**il Cantone XY**

{ev. rappresentato da} {indirizzo}

in merito

all’attuazione della promozione dell’integrazione specifica nel Cantone XY

negli anni 2014-2017

1. **Premessa**

Confederazione e Cantoni attribuiscono alla politica d’integrazione un’importanza cruciale. Una buona integrazione degli stranieri contribuisce all’attuazione della coesione sociale e al futuro della Svizzera come piazza economica.

Pertanto il Consiglio federale e i governi cantonali riconoscono che la promozione dell’integrazione rientra tra i mandati dello Stato e hanno concordato di basare la propria politica d’integrazione su principi fondamentali comuni (cfr. documento di base del 23 novembre 2011 in allegato) con l’obiettivo di:

1. rafforzare la coesione sociale sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale;
2. promuovere un atteggiamento di reciproca attenzione e tolleranza nella popolazione residente autoctona e straniera;
3. garantire agli stranieri pari opportunità di partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della Svizzera.
4. **Basi**

Le basi di matrice federale della presente convenzione sono le seguenti:

* Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20);
* Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205);
* Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1);
* Ordinanza 2 dell’11 agosto 1999 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312);
* Circolare del 30 aprile 2013 “Richiesta di convenzione di programma, compreso il programma cantonale d’integrazione”.

La base di matrice cantonale della presente convenzione è il programma d’integrazione del Cantone del data, in particolare le disposizioni ivi menzionate al capitolo xxx.

Le basi comuni della presente convenzione sono costituite da:

* Rapporto e raccomandazioni della CTA del 29 giugno 2009 concernente lo sviluppo della politica d’integrazione svizzera;
* “Documento di base relativo alla sottoscrizione di accordi programmatici ai sensi dell’art. 20*a* LSu” del 23 novembre 2011.
1. **Durata della convenzione**

La presente convenzione di programma trova applicazione per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, salvo il caso in cui singole disposizioni vincolino le parti oltre tale periodo.

1. **Obiettivi programmatici strategici**

Gli obiettivi programmatici strategici perseguiti dalle parti per mezzo della presente convenzione sono definiti nel documento di base del data (cfr. allegato) e riguardano i seguenti tre ambiti:

1. Informazione e consulenza

2. Formazione e lavoro

3. Comunicazione e integrazione sociale

1. **Oggetto della convenzione**

*5.1 Prestazioni del Cantone*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivi programmatici strategici di cui al documento di base del 23 novembre 2011** | **Obiettivi operativi (opzionale)** | **Indicatore/i[[1]](#footnote-1)** |
| **Pilastro 1: Informazione e consulenza** |
| Prima informazione e fabbisogno in termini di promozione dell’integrazione:* Tutte le persone che per la prima volta giungono in Svizzera da un Paese estero, con la prospettiva di rimanervi a lungo legalmente, si sentono benvenute nel nostro Paese e vengono informate in merito ai principali aspetti della vita locale e alle offerte disponibili a sostegno della loro integrazione.
* Ai migranti con particolari bisogni in termini di integrazione sono offerte quanto prima, comunque entro un anno, idonee misure d’integrazione.[[2]](#footnote-2)
 |  |  |
| Consulenza:* I migranti sono informati e assistiti in ordine all’acquisizione di idonee competenze linguistiche, alla gestione della vita quotidiana e all’integrazione professionale e sociale.
* Le istituzioni delle strutture ordinarie e altri diretti interessati vengono informati, assistiti e dispongono di un affiancamento nella loro azione volta a rimuovere gli impedimenti all’integrazione, nei processi di apertura transculturale e nella predisposizione di misure destinate a specifici gruppi target.
* La popolazione viene informata sulla specifica situazione degli stranieri, sugli obiettivi e i principi fondamentali della politica d’integrazione e sulle misure di promozione dell’integrazione.
 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tutela dalla discriminazione:* Le istituzioni delle strutture ordinarie e altri diretti interessati vengono informati e assistiti in ordine a questioni concernenti la tutela dalla discriminazione.
* Le persone discriminate a causa della loro origine o razza dispongono di una consulenza competente e di adeguato sostegno.
 |  |  |
| **Pilastro 2: Formazione e lavoro** |
| Lingua:* Con riferimento a una delle lingue ufficiali del Paese, i migranti dispongono delle conoscenze necessarie per capire e farsi capire nella quotidianità e adeguate alla loro situazione lavorativa.
 |  |  |
| Promozione della prima infanzia:* Le famiglie dei migranti godono di pari opportunità d’accesso alle offerte in tema di promozione della prima infanzia adeguate alla loro situazione familiare.
 |  |  |
| Capacità di restare sul mercato del lavoro:* I migranti che non hanno accesso alle offerte delle strutture ordinarie dispongono di un sostegno che migliora la loro capacità di restare sul mercato del lavoro.
 |  |  |
| **Pilastro 3: Comunicazione e integrazione sociale** |
| Interpretariato interculturale:* I migranti e i collaboratori delle strutture ordinarie dispongono in particolari situazioni (colloqui su argomenti complessi oppure molto personali, procedure amministrative) di un sostegno in termini di mediazione al fine di ottenere servizi di qualità nel settore dell’interpretariato interculturale.
 |  |  |
| Integrazione sociale:* I migranti prendono parte alla vita sociale del vicinato, ossia nell’ambito del Comune, del quartiere e delle organizzazioni della società civile.
 |  |  |

Il Cantone si impegna ad adempiere allo scopo della convenzione gestendo con oculatezza le risorse economiche, nel rispetto dei termini e conformemente allo scopo pattuito e a garantire a lungo termine le prestazioni dovute. A tal fine il Cantone collabora fattivamente con i Comuni e i soggetti non statali, nello specifico anche con le organizzazioni dei migranti.

Il Cantone (inclusi i Comuni) impiega per il programma proprie risorse finanziarie in misura almeno pari all’ammontare del contributo federale di cui al punto 5.2 lettera a previa approvazione dei relativi crediti a preventivo da parte del Parlamento cantonale. Per la durata concordata per il programma si tratta di un importo complessivo pari a: xxxx franchi.

*5.2 Prestazioni della Confederazione*

a) Al fine di conseguire gli obiettivi programmatici di cui al punto 4 la Confederazione si impegna, in virtù dell’articolo 55 LStr, a fornire i seguenti contributi massimi globali per le prestazioni di cui al punto 5.1 per il periodo concordato come al punto 3: XXXX franchi (di cui XXXX franchi a titolo di contributo di base).

b) Oltre a ciò la Confederazione corrisponde un importo forfettario a favore dell’integrazione, secondo le modalità stabilite nel documento di base del 23 novembre 2011 (punti 6.5-6.8), di: XXXX franchi.

1. **Modalità di erogazione**

*6.1 Pianificazione finanziaria*

Negli anni di attuazione del programma, i contributi federali ammonteranno verosimilmente a:

|  |  |
| --- | --- |
| 1° anno (2014) | Importo |
| 2° anno (2015) | Importo |
| 3° anno (2016) | Importo |
| 4° anno (2017) | Importo |

*6.2 Modalità di erogazione*

Su richiesta del Cantone la Confederazione eroga annualmente al Cantone in due rate (nei mesi di gennaio e luglio) i contributi convenuti nel quadro dei crediti concessi.

In linea di principio i pagamenti rateali vengono effettuati indipendentemente dal grado di conseguimento dell’obiettivo. Sono fatte salve la riduzione o la cessazione dei pagamenti in caso di gravi inadempienze nell’ambito della prestazione.

*6.3 Riserva di erogazione*

Il versamento dei contributi di cui al punto 6.1 è effettuato con riserva di approvazione da parte del Parlamento dei rispettivi crediti a preventivo.

1. **Sostegno al programma e controlli concernenti l’adempimento**

*7.1 Rapporti annuali*

Il Cantone riferisce annualmente alla Confederazione in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici strategici per mezzo degli indicatori concordati[[3]](#footnote-3) di cui al punto 5.1, ai contributi federali fino a quel momento ricevuti e a tutte le risorse impiegate per il programma. Il rapporto concernente il secondo anno di programma contiene inoltre le conclusioni in vista del successivo periodo di validità della convenzione.

*7.2 Rapporto finale*

Con il rapporto finale il Cantone riferisce alla Confederazione in merito al grado di conseguimento degli obiettivi programmatici strategici per mezzo degli indicatori concordati[[4]](#footnote-4) di cui al punto 5.1, ai contributi federali ricevuti e a tutte le risorse impiegate per il programma. Il rapporto finale contiene inoltre una valutazione complessiva del programma.

*7.3 Termini di presentazione*

I rapporti annuali e quello finale devono essere presentati entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. La Confederazione analizza i rapporti e comunica i risultati al Cantone entro la fine di giugno.

*7.4 Controlli a campione*

La Confederazione ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli a campione. Il Cantone consente alla Confederazione di prendere visione di tutti i documenti rilevanti ai fini della convenzione di programma.

1. **Vigilanza finanziaria**

Il Controllo federale delle finanze (CDF) e il Controllo cantonale delle finanze possono verificare in loco la sussistenza, la completezza e l’esattezza dei dati trasmessi dal Cantone. Nel quadro dei loro controlli il CDF e il Controllo cantonale delle finanze hanno accesso ai dati rilevati in relazione alla convenzione di programma. Le modalità dell’esame sono stabilite anticipatamente di comune accordo tra il CDF e il Controllo cantonale delle finanze. Qualora non sia possibile una procedura condivisa, il CDF può effettuare i controlli in loco anche autonomamente. Il Controllo cantonale delle finanze deve sempre essere invitato al colloquio conclusivo. Tutte le parti ricevono direttamente tutti i rapporti di verifica relativi alla presente convenzione.

1. **Adempimento della convenzione di programma**

*9.1 Adempimento*

La convenzione di programma si ritiene adempiuta se al termine del suo periodo di validità gli obiettivi programmatici strategici definiti in base agli indicatori (cfr. punto 5.1) sono stati raggiunti e i contributi federali di cui ai punti 5.2 e 6 sono stati erogati.

*9.2 Perfezionamenti successivi*

Qualora uno o più obiettivi programmatici strategici definiti in base agli indicatori non siano stati raggiunti entro i termini concordati, la Confederazione può concedere al Cantone un ulteriore termine di scadenza (al massimo un anno) per conseguire quanto convenuto. Per questi perfezionamenti la Confederazione non fornisce ulteriori contributi oltre a quelli di cui al punto 5.2. L’obbligo di provvedere a tali perfezionamenti decade nel caso in cui il Cantone sia in grado di dimostrare che la prestazione convenuta non può essere resa a causa di circostanze esogene non imputabili al Cantone stesso.

1. **Modalità di adeguamento**

*10.1 Modifica delle condizioni generali*

Qualora nel corso del periodo di validità della convenzione le condizioni generali subiscano modifiche in misura tale da rendere l’adempimento della convenzione oltremodo difficoltoso o agevolato, le parti ridefiniscono l’oggetto della convenzione oppure risolvono anticipatamente la convenzione di programma stessa.

Le parti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate in caso di importanti modifiche delle condizioni generali.

In ordine alla somma forfettaria a favore dell’integrazione si applicano esclusivamente le modalità stabilite nel documento di base del 23 novembre 2011 (punti 6.5-6.8).

*10.2 Richiesta*

Per ottenere una revisione della convenzione ai sensi del punto 10.1, occorre inoltrare idonea richiesta all’altra parte adducendo esplicitamente le ragioni della richiesta.

*10.3 Clausola di salvaguardia*

Qualora una disposizione della presente convenzione risulti essere, in tutto o in parte, inefficace, essa non inficia l’intero della convenzione di programma. Tale disposizione è quindi da interpretarsi in modo tale da consentire quanto più possibile il raggiungimento dello scopo perseguito.

1. **Principio di cooperazione**

Le parti si impegnano a comporre, possibilmente con spirito cooperativo, tutte le divergenze di opinione e le controversie derivanti della presente convenzione di programma.

Prima di adire le vie legali, devono essere esperite le procedure che possono consentire di appianare le divergenze d’opinione e in particolare procedure peritali, di composizione dei conflitti, di mediazione e altre.

1. **Protezione giuridica**

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSu).

1. **Modifica della convenzione di programma**

Pena la loro invalidità, le modifiche alla presente convenzione di programma devono essere redatte in forma scritta e devono essere firmate dai rappresentanti autorizzati di entrambe le parti.

1. **Entrata in vigore della convenzione di programma**

La convenzione di programma validamente firmata da entrambe le parti entra in vigore il 1 gennaio 2014.

1. **Allegati**

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione di programma.

**Il presente contratto è redatto e sottoscritto in duplice copia.**

Luogo e data: Luogo e data:

Berna, DATA

**UFFICIO FEDERALE DELLA MIGRAZIONE** **Cantone XY**

Direzione

Mario Gattiker, Direttore {Nome, funzione}

**Allegati:**

* “Documento di base relativo alla sottoscrizione di accordi programmatici ai sensi dell’art. 20*a* LSu” del 23 novembre 2011;
* Circolare “Richiesta di convenzione di programma, compreso il programma cantonale d’integrazione” del 30 aprile 2013;
* “Programma cantonale d’integrazione” del data.

**Originale e allegati a:**

* Cantone XY
* Ufficio federale della migrazione, GEVER

**Copia per informazione, previa sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti, con allegati a:**

* CdC
1. Qualora non si disponga di un indicatore idoneo, devono essere elencate le prestazioni. [↑](#footnote-ref-1)
2. Per legge, i cittadini dell’UE/AELS non possono essere obbligati a sottoporsi a misure integrative. [↑](#footnote-ref-2)
3. Qualora non si disponga di un indicatore idoneo, il Cantone riferisce in merito al grado di avanzamento della prestazione dovuta. [↑](#footnote-ref-3)
4. Qualora non si disponga di un indicatore idoneo, il Cantone riferisce in merito alla prestazione resa. [↑](#footnote-ref-4)